

dall'onorevole ministro dei 58 giorni per giustificare il termine dei due mesi. Se egli, quindi, ponente al modo come la liquidazione vien fatta, converrà meco che si può ridurre benissimo anche la cauzione al consumo di 45 giorni. Ma su questo primo punto potrei anche non insistere.

Quello a cui più teniamo è l'articolo aggiuntivo da me proposto, imperocchè con esso noi non miriamo che a proteggere, o, meglio, a difendere i piccoli industriali, i quali non hanno distillatori nei loro opifici, coi quali possano produrre lo spirito raffinato, e quindi domandiamo che, possano gli spiriti grezzi essere introdotti negli stabilimenti che sono forniti di apparecchi rettificatori.

Se l'onorevole ministro promette che, nel regolamento, che sarà compilato per l'esecuzione della presente legge, terrà conto della nostra raccomandazione evitando naturalmente le frodi che andrebbero a danno dell'erario, noi siamo disposti a ritirare la nostra proposta.

**Colombo, ministro delle finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** Io sono disposto a tenere in considerazione, nel determinare le prescrizioni regolamentari, le proposte e le raccomandazioni dell'onorevole Napodano, senza, naturalmente, mettere la finanza in caso da trovarsi di fronte a delle frodi.

**Montagna.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà, onorevole Montagna.

**Montagna.** A proposito dell'emendamento dell'onorevole Napodano, vorrei domandare una spiegazione. Il testo unico della legge sugli spiriti stabiliva che non si poteva, nelle fabbriche, distillare, contemporaneamente, diverse materie prime.

In occasione della modificazione del grado alcolico dei vini, la Camera tolse questo divieto. Si diceva, allora, che siccome la legge del 1879 non permetteva di lavorare, contemporaneamente, diverse materie prime, era naturale il divieto di introdurre, nelle fabbriche, prodotti diversi.

Ma essendo stata modificata con la legge del 1890, la restrizione sancita nella legge del 1889, ed ammesso il concetto, per conseguenza che, nella stessa fabbrica, si possano avere, contemporaneamente, prodotti diversi, non capisco perchè l'amministrazione, nell'applicare questa legge, proibisca l'introduzione, nello stesso stabilimento, di prodotti diversi.

Mi pare che l'amministrazione abbia lasciato

in vigore le disposizioni di una legge la quale fu modificata.

Ora, se l'onorevole ministro delle finanze applicasse rigorosamente la legge esistente, mi parrebbe che non solo l'emendamento dell'onorevole Napodano non avrebbe ragione d'essere, ma non occorrerebbe neppure che il ministro lo accettasse come raccomandazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**Colombo, ministro delle finanze.** Onorevole Montagna, l'articolo 2 non modifica punto il portato della legge del 1890.

È vero, l'articolo 9 della legge del 1890 stabilisce che è data facoltà al Governo del Re di permettere, nello stesso tempo, e nel medesimo locale, la distillazione di materie prime diverse, con apparecchi differenti. Ma l'articolo 2 non derogava punto a quest'articolo della legge del 1890.

E poi, noti bene, la legge del 1890 parla di distillazione, mentre l'onorevole Napodano nella sua aggiunta accenna a rettificazione di spirito grezzo.

Ora io ho risposto, e torno a ripetere, all'onorevole Napodano, che terrò conto delle sue raccomandazioni per facilitare la rettificazione degli spiriti, sempre in quanto sia permesso dalle leggi esistenti, cioè tanto dal testo unico del 1889, come dalla legge del 1890.

**Presidente.** Onorevole Napodano, non insiste?

**Napodano.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro, che, nel regolamento, terrà conto delle nostre raccomandazioni.

**Presidente.** L'onorevole Montagna ha facoltà di parlare.

**Montagna.** Osservo all'onorevole ministro che, in quanto alla rettificazione, non trovo nella legge nessuna disposizione che la proibisca negli stabilimenti destinati alla fabbricazione. Anche io, del resto, prendo atto, con compiacimento, delle dichiarazioni fatte dal ministro, augurandomi che, nel regolamento, terrà conto delle raccomandazioni fatte.

**Presidente.** Rimane così approvato l'articolo 26 del testo unico della legge sugli spiriti così come è proposto dal Ministero.

All'articolo 28, Capo 1° l'onorevole Pantano propone la seguente modificazione:

“ Art. 28. Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, non che in quelle non munite di misuratore ove ne facciano domanda, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di